

Repertorio n. 21902

Fasc. n. 005.11.05/2019

**CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/99 E ART. 1 CO. 499 L. 208/2015
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI
ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE
AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE TOSCANA IN 6 LOTTI:**

LOTTO 1 AREZZO-SIENA CIG 693336167E

L'anno duemiladiciannove (2019) addì sedici (16) del mese di dicembre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Pasquale Monea, Segretario Generale della Città metropolitana di Firenze, autorizzato per legge a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott. Otello Cini**, nato a Pontedera (PI) il 31/05/1966, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Gare Contratti Espropri", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 27 del 29/12/2017, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;
- **Sig. Marino Monti**, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 03/10/1950, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore, giusta procura del 17/06/2008, Rep. n. 59.500, Racc. n. 3.650, Dott. Tommaso

Gherardi, notaio in Bologna (BO), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, dell'Impresa Rekeep S.P.A., con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Ubaldo Poli n. 4 (CAP 40069), pec rekeep@pec.rekeep.com C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bologna 02402671206, iscritta al n. BO - 436919 del REA (di seguito nominata, per brevità, solo “Fornitore”).

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario Generale rogante sono certo, premettono che:

- la Città metropolitana di Firenze è iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9 c 2 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014, come da Delibera ANAC n. 125 del 10 febbraio 2016;
- ai sensi dell'art. 1 c. 499 della Legge n. 208/2015 “i soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, c. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il D.P.C.M. del 24/12/2015 art 1 c.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 c. 3 del D.L. 66/2014 i soggetti abilitati all'adesione alla presente convenzione sono le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale. In esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, la Città metropolitana di Firenze con Atto Dirigenziale n. 2413 del

29/12/2016 rettificato con Atto Dirigenziale n. 507 del 09/03/2017 ha indetto una gara a procedura aperta suddivisa in 6 Lotti: Lotto 1 Arezzo-Siena CIG 693336167E; Lotto 2 Firenze CIG 6933372F8F; Lotto 3 Grosseto CIG 69333838A5; Lotto 4 Livorno-Pisa CIG 6933391F3D; Lotto 5 Lucca-Massa CIG 69333941BB; Lotto 6 Pistoia-Prato CIG 69334006AD, per la stipula di una Convenzione per la fornitura dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree delle Amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana (di seguito anche solo "Amministrazioni"), svolta in ambito comunitario;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 28/05/2019 sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara e la convenzione per la fornitura dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree delle amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana - LOTTO N. 1 AREZZO-SIENA, CIG N. 693336167E è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 32. c.5 del Codice, in via non efficace, all'Impresa Rekeep Spa, con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Ubaldo Poli n. 4 (CAP 40069), per l'importo di € 14.400.000,00 (euro quattordicimilioniquattrocentomila/00), con il punteggio complessivo di 84,52/100 e il ribasso pesato del 54,80% oltre IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2056 del 12/11/2019, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i., l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 28/05/2019 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice.

Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 1 AREZZO-SIENA ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il Servizio richiesto oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni,

modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, che depositata agli atti, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

- sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 ed i requisiti di qualificazione di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010;

la Stazione Appaltante ha verificato per l'Impresa Rekeep S.P.A. l'iscrizione alla White List della Prefettura di Bologna, documentazione antimafia liberatoria di cui all'art. 1 c. 52 della L. 190/2012 per i soggetti previsti dall'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice Antimafia");

- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto importo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nei documenti di gara.

La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Città metropolitana di Firenze nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione e di esecuzione dei singoli contratti di fornitura.

Resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Firenze non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle

Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura di propria competenza.

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. Norme regolatrici

L'esecuzione del Servizio oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata nel seguente ordine di priorità:

- dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. Il Fornitore si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

In materia di contestazioni e riserve, come disposto dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

dell'esecuzione, e vista la specifica previsione di cui all'art. 21 del Decreto citato *“Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto”*.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; indicando le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali sarà specificato l'importo della Fornitura oggetto di ciascun Contratto di Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Città metropolitana di Firenze, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 3, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità.

Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Città metropolitana di Firenze e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 3. Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per: Amministrazione/i: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Toscana di cui all'art. 9 c. 3 del D.L. 66/2014 cui all'art. 1, c. 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, c. 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente Convenzione;

- Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui sopra che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

- Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinato di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;

- Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;

- Giorni lavorativi: tutti i giorni della settimana;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa;

- Importo massimo contrattuale: l'importo massimo della presente Convenzione, per il Lotto n. 1 AREZZO-SIENA è di € 14.400.000,00 IVA esclusa;

- Richiesta Preliminare di Fornitura: documento con il quale l'Amministrazione richiede al Fornitore l'erogazione del primo sopralluogo, nelle modalità e secondo quanto riportato al paragrafo 2.1 del Capitolato Normativo;

- Ordinativo di Fornitura: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura secondo le specifiche riportate nei Capitolati Tecnico e Normativo, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

- Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura);

- Sede/i di consegna: il luogo o i luoghi – sedi e uffici dell'Amministrazione presso il quale o i quali il Fornitore deve erogare il Servizio;

- Servizio: l'erogazione del servizio di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie nel rispetto dei tempi e delle modalità minime e migliorative previste nel capitolato tecnico e nell'offerta del Fornitore;

- Sito: lo spazio web, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione, è il sito della Città metropolitana di Firenze (www.cittametropolitana.fi.it).

ARTICOLO 4. Oggetto e importo della Convenzione

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti ad erogare il Servizio di pulizia, secondo quanto dettagliato nel corpo del Capitolato Normativo, del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e nei limiti dell'importo massimo contrattuale. In particolare il Servizio consiste nell'erogazione delle seguenti attività:

A) SERVIZIO PRINCIPALE:

1. Servizio di pulizie ed igiene ambientale
2. Servizio di disinfestazione

B) SERVIZI DI GOVERNO: servizi finalizzati all'avvio ed alla corretta erogazione del servizio principale, descritti al paragrafo 2 del capitolato tecnico e comprendenti:

1. pianificazione e programmazione delle attività
2. gestione ordini attività a richiesta
3. anagrafica locali
4. gestione del call center

C) SERVIZI ACCESSORI: servizi accessori comprendenti: fornitura di materiale igienico di consumo e/o relativi contenitori/dispensatori secondo quanto specificato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

La Città metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, al

Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo contrattuale ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto importo massimo contrattuale.

L'erogazione del Servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nei Capitolati Tecnico e Normativo e nell'Offerta tecnica.

Il valore della presente Convenzione è stabilito in € 14.400.000,00 oltre IVA nella misura di legge.

Le forniture e/o servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 5. Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

La presente Convenzione ha una durata di 72 (settantadue) mesi a decorrere dal 01/01/2020, diversamente da quanto previsto dal Capitolato.

Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta

valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

ARTICOLO 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei

Contratti di Fornitura

La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Per aderire alla presente Convenzione, le Amministrazioni dovranno preventivamente fornire alla Città metropolitana di Firenze le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul sito. Si precisa che le modalità di utilizzo della Convenzione, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e rese necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del Fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura, ovvero Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti.

L'Ordinativo di Fornitura e gli eventuali Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la

spesa dell'Amministrazione Contraente. Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite dalla Città metropolitana di Firenze anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul sito.

Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'oggetto e l'importo della Fornitura;
- il CIG della procedura ed il CIG derivato;
- i riferimenti per la fatturazione.

La Città metropolitana di Firenze comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti la modalità di formazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura, prima dell'attivazione della Convenzione. Al riguardo si precisa che:

- sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;
- qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;
- il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le

opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;

- ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e la Città metropolitana di Firenze che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
- qualora venga richiesto dalla Città metropolitana di Firenze, il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 7. Costi della sicurezza

Le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, provvederanno, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo Preliminare di Fornitura a trasmettere al Fornitore il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e immobili in cui verrà erogato il Servizio. Le Amministrazioni contraenti dovranno indicare i costi relativi della sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dovrà essere sottoscritto dal Fornitore all'atto dell'emissione del Piano degli Interventi, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8. Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dell'Allegato "C" "Elenco attività e prezzario", che indica i prezzi unitari al mq o ad ora posti a base di gara e sui quali dovranno essere applicati i ribassi contenuti nell'offerta economica del Fornitore. I predetti corrispettivi verranno fatturati con le modalità dettagliate nell'Allegato 1 sopracitato e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato D "Offerta Economica". I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi dell'erogazione del/dei Servizio/i, dei servizi di governo e delle eventuali prestazioni accessorie come descritti nei Capitolati Normativo e Tecnico e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Gli importi di cui agli allegati “C” e “D” si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione, Si richiama in tal senso quanto disposto dall’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente nella parte in cui stabilisce “per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 c. 511 della legge 28/12/2015 n. 208”.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 9. Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Il Fornitore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicati con nota del 21/11/2019 con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari del Committente, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

- si impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Firenze entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

- laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima :

il CIG della procedura,

CIG "dedicato"/derivato che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura, nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura;

- ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso

conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

- ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Firenze ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. a 30 (trenta) giorni data ricezione della fattura elettronica. L'Amministrazione Contraente può pattuire con il Fornitore purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni, in sede di Ordinativo di Fornitura.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si

potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta elettronica certificata, dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Città metropolitana di Firenze, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto disposto al riguardo nella presente Convenzione.

Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la Città metropolitana di Firenze e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire regolare documentazione in relazione alla predetta normativa, prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti. Analogamente le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire un D.U.R.C regolare prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

ARTICOLO 10. Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art 8, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività/servizi e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Firenze e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle normative nazionali e locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati, prevenzione incendi; sicurezza e salute sul luogo di lavoro; assunzioni

obbligatorie e patti sindacali; circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalità mafiosa;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l' Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione:

- ad applicare, come indicato nella clausola sociale all' art 19 del Capitolato normativo di appalto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti dai CCNL di settore, in materia.

- a prestare il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;

- a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Firenze nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da disservizi nella prestazione oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Città metropolitana di Firenze ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- predisporre tutte le azioni necessarie volte ad un comportamento del personale improntato alla massima educazione e etica, compresi il rifiuto a qualsiasi compenso o regalia, nonché alla riconsegna di eventuali oggetti smarriti indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- assumere la cura e la custodia dei locali e degli spazi ad esso affidati secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute, così come previsto nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:

- attendendosi alle disposizioni e alle policy emanate ed aggiornate dall'Amministrazione e rispettando le istruzioni operative impartite dall'Amministrazione in merito all'obbligo della rilevazione delle presenze del personale;
- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Città metropolitana di Firenze di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, Città metropolitana di Firenze si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto

stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di Città metropolitana di Firenze, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

ARTICOLO 11. Monitoraggio e reportistica della Convenzione

La Città metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a rendicontazione, così come indicato nel Capitolato Normativo ai punti 5 e 6, allegato al presente contratto sotto la lettera "B" e che ne costituisce parte integrante.

A seguito della stipula della Convenzione, la Città metropolitana di Firenze indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma., il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Città metropolitana di Firenze, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto alla Città metropolitana di Firenze ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

**ARTICOLO 12. Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di
responsabilità sociale**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, c. 8, D.Lgs. n.50/2016 in caso di subappalto.

Il Fornitore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di Città metropolitana di Firenze e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:

- fornire, su richiesta della Città metropolitana di Firenze e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Amministrazioni Contraenti, ovvero da terzi da questi autorizzati;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Città metropolitana di Firenze e dall'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel

caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- dimostrare, su richiesta della Città metropolitana di Firenze e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

ARTICOLO 13. Penali

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nei capitolati tecnico e normativo.

Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o la Città metropolitana di Firenze, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o della Città metropolitana di Firenze a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Firenze potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 14 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, la Città metropolitana di Firenze, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ciascuna Amministrazione contraente è tenuta a comunicare via PEC alla Città Metropolitana di Firenze, entro 5 giorni, la contestazione delle penali al Fornitore e la loro eventuale applicazione.

ARTICOLO 14. Garanzie Definitive

14.1 Garanzia definitiva a favore della Città metropolitana di Firenze

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della Città metropolitana di Firenze, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti di € 288.000,00 (euro duecentottantottomila/00) (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93, c. 7, dello stesso Codice dei Contratti) mediante polizza fideiussoria n. 1551859 del 20/11/2019 e Allegato GE rilasciata da Elba Assicurazioni Spa, Agenzia AELLE Genova, con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell'art. 103,

documento da ritenersi allegato al presente contratto, e depositato agli atti dell'ufficio. L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula della Convenzione
- b) cessa il giorno di emissione dei certificati di regolare esecuzione, emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura, allorché è automaticamente svincolata estinguendosi ad ogni effetto.

La garanzia rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dalla richiesta della Città metropolitana di Firenze.

14.2 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti

Il Fornitore è obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara.

Tale cauzione deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/16, a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo dovrà essere prestata prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione del medesimo Atto Aggiuntivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero dell'Atto Aggiuntivo, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura o all'emissione dell'Atto Aggiuntivo.

Le cauzioni rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli

Ordinativi Principali di Fornitura e dagli Atti Aggiuntivi e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dalla richiesta trasmessa dall'Amministrazione Contraente. La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/16. Il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dal c. 6 dell' art. 103 D.Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la Città metropolitana di Firenze dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15. Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, Città metropolitana di Firenze ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Città metropolitana di Firenze ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave

inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura, ovvero in caso di applicazione di penali da parte di Città metropolitana di Firenze per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione; nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Firenze, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

La Città metropolitana di Firenze potrà risolvere di diritto la Convenzione qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano proceduto alla risoluzione dei loro contratti attuativi per un importo complessivo pari al 10% del valore della Convenzione.

Salvo non sia disposto diversamente da parte della Città metropolitana di Firenze, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, ad eccezione delle cause di risoluzione previste dal successivo art. 16.

La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Firenze ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Città metropolitana di Firenze al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali prestazioni contrattuali regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo,

che sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante posta elettronica certificata, a Città metropolitana di Firenze per le opportune ed eventuali modifiche sul sito.

Resta inteso che Città metropolitana di Firenze e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, Città metropolitana di Firenze si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 16. Condizioni risolutive espresse

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso del contratto la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 108 c. 2 del D. Lgs. 50/16;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, c. 3 del D.P.R. 445/2000; e la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei Prodotti oggetto della Convenzione;
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/16.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e la Città metropolitana di Firenze avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Città metropolitana di Firenze al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17. Recesso

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Firenze, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/16.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano

incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali, mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o l'uso degli stessi - la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

Resta peraltro inteso che qualora, nei casi di cui al precedente c. 2 la singola Amministrazione contraente assuma l'uso di un altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto aggiudicato nel corpo della presente convenzione, la medesima Amministrazione ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura sul nuovo immobile, fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto.

In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Qualora la Città metropolitana di Firenze receda dalla Convenzione ai sensi del precedente c. 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con lettera elettronica certificata.

ARTICOLO 18. Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Firenze nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore deve presentare all'atto della stipulazione di ogni singolo contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone con massimali che saranno stabiliti dalle singole amministrazioni ma comunque con un massimale minimo di € 3.000.000 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione.

Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per la Città metropolitana di Firenze e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 16.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19. Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale di ciascun Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per i seguenti servizi: servizi di pulizie per gli immobili ad uso uffici, indicando altresì la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 6 del Codice:

- FD Servizi S.r.l. con sede legale in Largo Guido Martina, 16 – 00127 Roma (RM) – CF e P.IVA 10765161004;
- La Salute Services Società Cooperativa con sede legale in Via di Fregionaia, 692/B - 55100 Lucca (LU) – CF e P.IVA 01817420464;
- Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa società cooperativa sociale con sede legale in Via Ernesto Rossi, 4A - 52100 Arezzo (AR) – CF e P.IVA 01807810518.

Conseguentemente, per la terna dei subappaltatori, sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e che sono conservati agli atti dell'Ufficio. Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto

del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, a Città metropolitana di Firenze o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare, presso la Città metropolitana di Firenze, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata

presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Città metropolitana di Firenze non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Città metropolitana di Firenze procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Città metropolitana di Firenze e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Firenze e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Città metropolitana di Firenze e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Città metropolitana di Firenze avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 16.

Ai sensi del c. 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

In virtù della definizione di “attività di centralizzazione delle committenze” di cui all'art. 3, c. 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, la Città metropolitana di Firenze, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato anche ad altre Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

**ARTICOLO 20. Divieto di cessione del contratto e casi di nuovo
contraente del contratto**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e la Città metropolitana di Firenze hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi dei precedenti Articoli 15 e 16.

Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 c. 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Città metropolitana di Firenze aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, c. 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente Convenzione, delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, la Città metropolitana di Firenze si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, c. 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

Le circostanze di cui all'art. 106, c. 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Città metropolitana di Firenze aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, c. 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Convenzione la quale è disciplinata nei seguenti commi.

In tutti i casi di variazione soggettiva della Convenzione di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 della presente Convenzione, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte della Città metropolitana di Firenze. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del

procedimento della Convenzione in ottemperanza di cui all'art. 106, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento della Convenzione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente Convenzione - ovvero Responsabile unico del procedimento della Città metropolitana di Firenze - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte della Città metropolitana di Firenze, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

La Città metropolitana di Firenze, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della Convenzione, una esecuzione della Convenzione medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente c. 6.

ARTICOLO 21. Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e la Città metropolitana di Firenze, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Città metropolitana di Firenze una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Città metropolitana di Firenze sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Città metropolitana di Firenze, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 15, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 22. Referente del fornitore

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato quale Responsabile della fornitura l'Ing. Daniele Mazzocchi per l'esecuzione della

presente Convenzione, quale referente nei confronti di Città metropolitana di Firenze, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Città metropolitana di Firenze. I contatti e-mail sono: dmazzocchi@rekeep.com - segreteriaareacentro@rekeep.com. La dichiarazione è conservata agli atti dell'Ufficio

ARTICOLO 23. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Città metropolitana di Firenze, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, se non risolte in via stragiudiziale sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 24. Codici di comportamento

Il Fornitore dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 25. Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di alle disposizioni sopracitate..

La Città metropolitana di Firenze tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la Città metropolitana di Firenze acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni e fornitore aggiudicatario.

Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di Città metropolitana di Firenze dei dati personali alla

stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla Città metropolitana di Firenze dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e i suoi allegati.

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è la Città metropolitana di Firenze, con sede in Firenze, Via Cavour, 1 alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni della citata normativa.

ARTICOLO 26. Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Fornitore sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 18/11/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI. L'imposta di bollo pari a Euro 1.056,00 sugli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E" al presente contratto è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019.

ARTICOLO 27. Clausola finale

Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel suo insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere approvata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali

accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 28. Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato “A” Capitolato Tecnico;

Allegato “B” Capitolato normativo;

Allegato “C” Elenco attività e Prezziario;

Allegato “D” Documento dell’Offerta Economica;

Allegato “E” Documento dell’Offerta Tecnica.

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modo digitale, dalle parti:

Modello di richiesta preliminare di fornitura (rpf), modello di ordinativo principale di fornitura (opf) modello di atto aggiuntivo all’ordinativo principale di fornitura (aa-opf), modello di ordine di attività (oda) per i servizi a richiesta, modello di richiesta di variazione (rdv) all’opf, modello di verbale di consegna (vc), schede attività a richiesta, modello di verbale di riconsegna, schema di convenzione approvati con Atto Dirigenziale n. 2413 del 29/12/2016 rettificato con Atto Dirigenziale n. 507 del 09/03/2017;

Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

E richiesto io Segretario Generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero cinquantuno (51) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con

me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Otello Cini

Per la Ditta Rekeep S.P.A.: F.to Marino Monti

Il Segretario Generale: F.to Pasquale Monea

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli: Articolo 2 (Norme regolatrici), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 6 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 7 (Costi della Sicurezza), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 17 (Recesso), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 22 (Referenti del fornitore), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Codici di comportamento), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), del presente contratto.

Per la Ditta Rekeep S.P.A.: F.to Marino Monti

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>

“Imposta di bollo pari a Euro 1.056,00 assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019”.